

INDICAZIONI sul
FONDO DI
ULTIMA ISTANZA
per i
PROFESSIONISTI
iscritti alle CASSE
PRIVATE

Materiale predisposto da:



RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. 18 del 17.03.2020, art. 44

DM Lavoro 27.03.2020

SITRATTA DI

UNA INDENNITÀ

che non concorre alla formazione
del reddito (esentasse)

di ammontare pari ad

€ 600,00*

*L'importo si riferisce al mese di Marzo; la
misura potrebbe essere reiterata anche per i
mesi successivi

IL BENEFICIO È RIVOLTO A:

PROFESSIONISTI ed
AUTONOMI iscritti a Casse di
diritto privato
in regola con i versamenti
contributivi 2019
che abbiano avuto un

Reddito 2018 inferiore ad
€ 35.000,00

Reddito 2018 compreso tra €
35.000,00 ed € 50.000,00
con attività cessata/ridotta/sospesa
tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020
(il confronto va fatto con
il 1° trimestre 2019)

PROFESSIONISTI E
AUTONOMI CON
Reddito 2018 inferiore ad
€ 35.000,00

La loro attività deve essere stata limitata dai
provvedimenti restrittivi emanati per far fronte
all'emergenza COVID-19

Nel limite di Reddito di € 35.000,00 (reddito
complessivo) si devono ricomprendere
anche i canoni di locazione assoggettati a
cedolare secca

PROFESSIONISTI E
AUTONOMI CON

Reddito 2018 compreso tra
€ 35.000,00 ed € 50.000,00

*per calcolare i limiti di reddito
(complessivo) si comprendono
anche i redditi da locazione
assoggettati a cedolare secca

Che in conseguenza
all'emergenza COVID-19
abbiano

CESSATO L'ATTIVITÀ
nel periodo compreso tra
il 23/02/2020 e il 31/03/2020

RIDOTTO/SOSPESO
L'ATTIVITA'
Il reddito (calcolato
secondo il principio di
cassa) del 1° trimestre 2020
è più basso di almeno il
33% del reddito percepito
nel 1° trimestre 2019

AL BENEFICIO
SI ACCEDE

PRESENTANDO
APPOSITA DOMANDA (ISTANZA)
ALLA PROPRIA CASSA PREVIDENZIALE

QUANDO
PRESENTARE
LA
DOMANDA


LE ISTANZE DEVONO ESSERE
PRESENTATE

DAL 1° APRILE 2020
AL 30 APRILE 2020

Le domande presentate
successivamente saranno inammissibili


CONTENUTO DELL'ISTANZA

1/2



Oltre alla conferma delle condizioni reddituali
occorrerà dichiarare

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

The icon consists of three stylized human figures in green, with a green speech bubble containing a white question mark positioned above them.

CONTENUTO DELL'ISTANZA

2/2

Sarà necessario allegare:

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ


SARANNO LE CASSE DI APPARTENENZA A PROVVEDERE ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ, SULLA BASE DELLE ISTANZE RICEVUTE E NEL LIMITE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA DAL D.L. 18/2020

6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell'articolo 4, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 4.

È CONSIGLIATO

IL MONITORAGGIO
DEL SITO DELLA PROPRIA CASSA
PER CONOSCERE LE MODALITA' OPERATIVE
SPECIFICHE





sperando di essere stati di qualche
aiuto, ci rendiamo disponibili per
ogni eventuale chiarimento.

In caso di dubbi:

INPS – CONTACT CENTER INTEGRATO

803 164 (da tel. fisso) 06 164 164 (da cell.)

oppure potete contattare lo Studio mandando una mail con il quesito a:

